

**Deliberazione della Giunta regionale n.262 in data 12/3/1999:"**

**Modifiche alla D.G.R. 2615 del 28/12/1998 ad oggetto "Approvazione, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 21/10/1996 n. 45, della mappa del rischio di inondazione presente sul territorio regionale" come integrata con D.G.R. n. 96 del 29/1/1999."**

PREMESSO che con D.G.R. 2615 del 28/12/1998 si è proceduto all'approvazione, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 21/10/1996 n.45, della mappa del rischio di inondazione presente sul territorio regionale

PREMESSO che successivamente, essendo stati riscontrati alcuni errori materiali si è proceduto alla loro rettifica con la D.G.R. n.96 del 29/1/1999 ad oggetto "Correzione Allegato 2 "Normativa contenente i divieti e le prescrizioni di cui al comma 2 dell'art.6 della L.R.45/1996" della Deliberazione n.2615 del 28/12/1998", e che ambedue i provvedimenti sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 17/2/1999;

CONSIDERATO che a seguito della divulgazione delle suddette deliberazioni, in ragione della loro vasta portata è emersa l'esigenza di apportare alcune modifiche volte a chiarirne i contenuti e a specificarne i percorsi attuativi, tanto che la IV Commissione comunque in data 17/2/1999 ha impegnato la Giunta Regionale a provvedere in tal senso

RITENUTO pertanto necessario puntualizzare il significato da attribuirsi:

- a ) "all'adeguamento dei vigenti strumenti urbanistici" previsto dall'art.6 della L.R.45/1996 in conseguenza dell'entrata in vigore delle mappe di rischio e della relativa normativa di cui al punto 1. lettera c) della ridetta Deliberazione 2615/1998;
- b) al divieto di approvazione di strumenti di pianificazione di cui al successivo punto 2
- c) al divieto di realizzare opere in contrasto con detta normativa di cui al successivo punto 4
- d) alla Conferenza di servizi Permanente di cui alla lettera E della deliberazione medesima, specificando che la stessa potrà assumere anche la natura e le funzioni proprie della ordinaria Conferenza dei servizi prevista dalla legislazione in materia in relazione anche alla sua possibile evoluzione in senso ampliativo dei relativi poteri in materia urbanistica
- e) alla espressione "aree urbanizzate o di completamento del tessuto edilizio esistente" contenuta nell'art.3, comma 2 lett.b) dell'allegato 2 della ridetta D.G.R. 2615/1998

ATTESO che in relazione a quanto sopra occorre apportare alla deliberazione di cui sopra le seguenti modifiche:

1. Il punto 1. sub lettera C), del dispositivo della D.G.R. n. 2615/1998 e s.m. è sostituito dal seguente:

1. "Al fine di accertare se la normativa di cui alla lettera B) renda necessario l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, le Civiche Amministrazioni sono tenute ad effettuare apposita verifica, entro il termine di 180 giorni dalla data di notifica agli Enti

interessati del presente provvedimento, in esito alla quale assumere le eventuali determinazioni di natura urbanistica. L'obbligo di cui sopra opera anche nei confronti degli strumenti urbanistici generali in corso di approvazione."

2. Il punto 2. sub lettera C), del dispositivo della D.G.R. n. 2615/1998 e s.m. è sostituito dal

seguinte:

2. "Dalla data di notifica del presente provvedimento non possono essere approvati dalle competenti Autorità strumenti urbanistici attuativi né essere assentiti dal Sindaco interventi urbanistici ed edilizi che contrastino con i divieti e le prescrizioni contenuti nel medesimo provvedimento."

3. Il punto 3. sub lettera C), del dispositivo della D.G.R. n. 2615/1998 e s.m. è soppresso.

4. Il punto 4. sub lettera C), del dispositivo della D.G.R. n. 2615/1998 e s.m. è sostituito dal seguente:

3. "Dalla data di notifica del presente provvedimento nel caso di interventi urbanistici ed edilizi già assentiti mediante rilascio di concessioni od autorizzazioni edilizie non possono essere realizzate le opere che risultino in contrasto con i divieti e le prescrizioni contenuti nel medesimo provvedimento, salvo che i relativi lavori siano stati effettivamente iniziati ai sensi dell'art. 1, penultimo e ultimo comma della L.R. 18.1.1975 n. 4 e siano ultimati nel termine di validità della concessione o della autorizzazione edilizia;"

5. La lettera E) del dispositivo della D.G.R. n. 2615/1998 e s.m. è sostituita dalla seguente:

"E) Di costituire una Conferenza di Servizi Permanente, con funzioni di supporto istruttorio nei confronti dei Comuni ai fini della verifica di cui alla precedente lettera C), punto 1., composta da rappresentanti della Regione, delle Province e dei Comuni direttamente interessati alla quale partecipa anche un membro dei Comitati Tecnici delle competenti Autorità di Bacino designato dal rispettivo Presidente. Ove ne ricorrano le condizioni di legge la Conferenza sopra indicata assume la natura ed i poteri della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m. e i." 6. Nell'allegato 2 della D.G.R. n. 2615/1998 e s.m., sub articolo 3, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica e/o di sostituzione edilizia nonché quelli di nuova edificazione che siano da realizzare in contesti di tessuto urbano consolidato o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all'interno

di ambiti già edificati, sempreché non determinino un aumento delle attuali condizioni di rischio nel senso che:

- devono risultare assunti le misure e gli accorgimenti tecnico-costruttivi idonei a ridurre il rischio per la pubblica e privata incolumità (ad esempio divieto di piani interrati o seminterrati, sopraelevazione delle soglie di accesso, realizzazione di pareti e chiusure stagne, di sistemi di allarme, di generatori autonomi, ecc.)
- devono essere stati adottati dal Comune piani di emergenza che forniscano adeguata informazione sulle condizioni di rischio, secondo quanto specificato nell'appendice B

RITENUTO che con l'occasione si rende altresì opportuno procedere ad alcune precisazioni in ordine sia alle modalità di pubblicazione e di conseguente operatività del provvedimento che alla integrazione di un parametro di valutazione riferito alla fascia di inondabilità del Bacino del Magra sostituendo :

A) La lettera G) del dispositivo della D.G.R. n. 2615/1998 e s.m. con la seguente:

"G) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 6.6.1991 n. 8 e s.m., dando atto che il relativo allegato 1, in quanto non modificato con il presente provvedimento, è già stato pubblicato sul Supplemento Straordinario del Bollettino Ufficiale della Regione del 17.2.1999;"

B) nell'allegato 2 della D.G.R. n. 2615/1998 e s.m il titolo dell'art.4 punto 1 sub a) con il seguente: "fascia di inondabilità a tempo di ritorno T=50 anni, riducibile a 30 anni per le aree individuate dall'Autorità di Bacino del Magra"

RITENUTO altresì che è infine opportuno esplicitare una formale riserva di apportare alle mappe delle aree a rischio di inondazione le correzioni conseguenti alla verifica delle stesse prevista dall'articolo 2 dell'allegato 2 al presente provvedimento;"

SENTITA la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, la quale nella seduta del 1° Marzo 1999 ha preso atto di quanto sopra;

Su proposta degli Assessori incaricati dei Servizi Protezione Civile, Assetto del territorio e Controllo Tecnico e dell'Urbanistica

## **DELIBERA**

- di apportare le modifiche in premessa indicate alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2615 del 28/12/1998 recante "Approvazione, ai sensi dell'articolo 6 della L.R.. 21/10/1996 n.45, della mappa del rischio di inondazione presente sul territorio regionale", così come rettificata dalla D.G.R. n. 96 del 29/1/1999, nonché al relativo Allegato 2;

- di dare atto che per effetto di quanto sopra il testo della D.G.R. 2615 del 28/12/1998 "Approvazione, ai sensi dell'articolo 6 della L.R.. 21/10/1996 n.45, della mappa del rischio di inondazione presente sul territorio regionale" così come rettificata dalla D.G.R. 96 del 29/1/1999 e dell'allegato 2 alla succitata deliberazione con le relative appendici A e B è da intendersi sostituito da quello di seguito riportato:

RICHIAMATA la legge 18 maggio 1989 n.183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", ed in particolare l'articolo 17 che dispone che il piano di bacino persegue le finalità di cui all'articolo 3, ed in particolare contiene:

- l'individuazione e la quantificazione delle situazioni in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause (lett.b);
- le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli (lett. c);
- l'indicazione delle opere necessarie in funzione dei pericoli d'inondazione e della gravità ed estensione del dissesto (lett.d);

RICHIAMATA la legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del servizio nazionale della Protezione Civile", che all'articolo 12, comma 2 assegna alle Regioni compiti di previsione e prevenzione nei vari ambiti di rischio;

RICHIAMATO il decreto-legge 11 giugno 1998 n.180, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998 n. 267 "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", il quale all'articolo 1 dispone che:

- entro il 30 giugno 1999 le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e interregionale e le Regioni per i restanti bacini adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art.17 della l.183/1989

e ss.mm.e ii., che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico ;

- entro la stessa data sono comunque adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell'art.17 l.183/1989, oltre che con i contenuti di cui al comma 3 del medesimo articolo 17, per le aree a rischio idrogeologico; - qualora le misure di salvaguardia

di cui sopra siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui all'articolo 17, c.6- ter, l.183/1989 citata, esse rimangono in vigore sino alla approvazione dei piani di bacino;

- gli organi di protezione civile, come definiti dalla l.24/2/1992 n.225 e dal decreto legislativo 31/3/1998 n.112, provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, piani di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni

interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva, anche utilizzando i sistemi di monitoraggio di cui al successivo articolo 2;

RICHIAMATA la legge regionale 28 gennaio 1993 n.9 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n.183", ed in particolare gli artt. 2, 3, 15 e 17 di attuazione della citata legge statale n.183/1989;

RICHIAMATA la legge regionale 16 agosto 1994 n. 45 "Norme in materia di sicurezza urbana da rischi idrogeologici", la quale agli artt. 3 e 4 ha definito strategie volte al controllo ed alla difesa degli eventi meteorologici estremi, attraverso la realizzazione di un centro meteorologico regionale in grado di fornire previsioni di dettaglio, nonché la individuazione di aree storicamente soggette ad inondazione e prassi formative ed informative rivolte al cittadino;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 della L.R.45/1994 sopra citata, i Comuni hanno prodotto la documentazione cartografica riferita al proprio territorio concernente le aree storicamente inondate, da intendersi quali superfici interessate, in epoca storica o recente, da fenomenologie alluvionali le quali, in assenza di modificazioni strutturali intercorse nel frattempo, risultavano all'epoca del censimento ancora potenzialmente e statisticamente soggette a rischio di inondazione;

CONSIDERATO che le cartografie pervenute dai Comuni sono poi state elaborate su supporto informatico dalla Regione Liguria alla scala 1:100.000 ed utilizzate per finalità di protezione civile a partire dal 1996 e che copia di detti elaborati è stata trasferita anche ai settori urbanistici della Regione quale traccia di riferimento da utilizzarsi nelle procedure di carattere pianificatorio ed urbanistico;

RICHIAMATA la legge regionale 21 ottobre 1996 n. 45 "Disciplina delle attività di protezione civile in ambito regionale", ed in particolare l'articolo 6 che dispone:

- comma 1: la Giunta regionale approva le mappe dei rischi presenti sul territorio regionale realizzate anche con il concorso degli enti locali interessati;
- comma 2: le mappe possono contenere divieti e prescrizioni per la tutela e gestione del territorio, nonché indirizzi e direttive in ordine all'espletamento dell'attività di pianificazione territoriale ed urbanistica da parte della Regione, delle Province e dei Comuni;
- comma 3: le mappe di rischio, qualora contengano prescrizioni che comportino l'adeguamento dei vigenti strumenti urbanistici, rendono necessaria l'adozione d'ufficio della modifica conseguente, da parte degli enti competenti, entro centottanta giorni dalla approvazione delle mappe stesse;
- comma 4: a decorrere dalla data di notifica agli enti interessati del provvedimento di individuazione delle mappe di rischio e fino all'adozione dei conseguenti atti di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, ovvero del piano di coordinamento provinciale, non possono essere approvati strumenti di pianificazione né assentiti dal Sindaco interventi edilizi ed urbanistici che contrastino con le indicazioni contenute nel suddetto provvedimento regionale;

PRESO ATTO della documentazione in possesso dell'Amministrazione regionale nonché dello stato attuale delle conoscenze del territorio regionale, acquisite attraverso l'attuazione degli interventi previsti dall'art.4 della L.R.45/1994;

PRESO ATTO che i ripetuti e gravi eventi alluvionali del 1992 e 1993, e quindi ancora del 1994 e 1995, nonché quelli più recenti del settembre-ottobre 1998 hanno provocato, oltre a danni materiali ingentissimi, la perdita di numerose vite umane e che tali eventi rendono necessario nonché urgente, anche a fronte della sopravvenuta legislazione, procedere, ai sensi del comma 1, dell'art.6, della L.R.45/1996, alla mappatura delle aree a rischio di inondazione, quale evento calamitoso di maggiore frequenza sul territorio regionale ligure;

CONSIDERATO che le Amministrazioni comunali e provinciali sono state interessate a fornire un aggiornamento e la eventuale correzione delle mappe loro riferite, e che, in conseguenza dei processi di aggiornamento e controllo esperiti dal Servizio Protezione Civile, lo stesso Servizio, tramite la struttura Sistema Informativo dell'Ambiente e del Territorio, ha prodotto la versione aggiornata al luglio 1997 della cartografia delle aree storicamente inondate per la Liguria alla scala 1:25.000;

CONSIDERATO che la Cartografia sopra citata delle aree storicamente inondate per la Liguria è stata presentata al Comitato Regionale della Protezione Civile, il quale nella seduta del 30/10/1997 ha espresso parere favorevole all'utilizzo della stessa per gli usi ed i fini di previsione e prevenzione di cui all'art.3 l.225/1992 e per quanto previsto dagli articoli 3 (programmi regionali), 6 (mappe di rischio) e 10 (concorso dei Comuni) della legge regionale n.45/1996;

PRESO ATTO che tale versione è stata ancora più recentemente aggiornata ed integrata con informazioni di dettaglio disponibili (in particolare: cartografia aree di salvaguardia per rischio di inondazione del bacino del Magra, piano di protezione civile della provincia di La Spezia, dati forniti attraverso progetti di sistemi di allerta realizzati ai sensi della L.R.45/1994, articolo 9, recupero di dati storici da elaborati degli Uffici del Genio Civile, eventi alluvionali 1998) e considerato che la stessa potrà essere modificata via via che si abbia disponibilità di ulteriori segnalazioni e nuovi elementi di dettaglio e comunque essere sostituita da quella elaborata nei singoli piani di bacino;

RITENUTO che tale cartografia possa essere considerata come la prima determinazione della carta delle aree a rischio di inondazione e quindi un primo stralcio della mappa dei rischi ai sensi dell'art.6 della L.R. 45/96 relativo al rischio di inondazione;

PRESO ATTO che per le aree ritenute a rischio di inondazione ricomprese nella mappa in argomento possono essere adottati, ai sensi del citato art.6, comma 2 L.R.45/1996, divieti e prescrizioni per la tutela e la gestione del territorio, nonché indirizzi e direttive in ordine agli insediamenti e alle infrastrutture esistenti o previste all'interno delle aree già interessate da eventi di inondazione, e considerato che tali misure saranno sostituite, qualora in contrasto, da quelle previste dai relativi Piani di Bacino e dai loro stralci inerenti la sicurezza idrogeologica, anche ai sensi dell'art. 17 della L.R. 9/1993, ovvero dall'adeguamento degli strumenti urbanistici;

CONSIDERATO che, con ordine di servizio del segretario Generale della Giunta regionale n.2 del 28 gennaio 1998 è stato istituito un gruppo di lavoro interdisciplinare per la definizione delle misure di salvaguardia, delle modalità di aggiornamento degli strumenti urbanistici e delle aree storicamente inondate, composto dalle seguenti strutture regionali: Servizio Protezione Civile, Servizio Assetto Idrogeologico e Piani di Bacino, Settore Pianificazione Territoriale e Paesistica , Settore Procedimenti Urbanistici e Paesistici e Servizio Affari Amministrativi dell'Urbanistica;

VISTA la relazione prodotta dal gruppo di lavoro interdisciplinare sopra citato e ritenuto il lavoro svolto, a fronte del panorama legislativo citato, meritevole di approvazione sia per quanto riguarda la cartografia concernente la mappatura del rischio di inondazione sia per quanto riguarda la normativa di salvaguardia;

VISTA la Cartografia costituente la mappa del rischio di inondazione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO l'operato della Regione Liguria in materia conforme alle disposizioni decreto legge dell'11/6/1998 n. 180, come modificato dalla legge di conversione 3/8/1998 n.267, e ritenuto in particolare che sia le modalità seguite per l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio di inondazione sia il merito dei vincoli e prescrizioni previsti siano non solo conformi ma anche rispondenti alle prescrizioni del decreto stesso e del relativo atto di indirizzo e coordinamento approvato in sede di conferenza Stato-Regioni e pubblicato sulla G.U. n.3 del 5/1/1999;

SENTITA la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, la quale nella seduta del 1° Marzo 1999 ha preso atto di quanto sopra;  
Su proposta degli Assessori incaricati dei Servizi Protezione Civile, Assetto del territorio e Controllo Tecnico e dell'Urbanistica

## **DELIBERA**

A) di approvare ai sensi del comma 1, dell'art. 6, della L.R. 45/96 la mappa del rischio di inondazione di cui alla cartografia allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e composta da 53 tavole della CTR in scala 1:25.000 e da un quadro d'unione riepilogativo (Allegato 1).

B) di disporre, secondo quanto previsto dal comma 2, dell'art. 6, della L.R. 45/96 ai fini della tutela dai rischi di inondazione presenti sul territorio i divieti e le prescrizioni, nonché gli indirizzi e le direttive in ordine all'espletamento delle attività di pianificazione territoriale ed urbanistica da parte della Regione, delle Province e dei Comuni, di cui alla normativa allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2) da applicare nelle aree individuate nella cartografia di cui alla lettera A).

C) di stabilire che:

1. al fine di accertare se la normativa di cui alla lettera B) renda necessario l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, le Civiche Amministrazioni sono tenute ad effettuare apposita verifica, entro il termine di 180 giorni dalla data di notifica agli enti interessati del presente provvedimento, in esito alla quale assumere le eventuali determinazioni

di natura urbanistica. L'obbligo di verifica di cui sopra opera anche nei confronti degli strumenti urbanistici generali in corso di approvazione.

2. dalla data di notifica del presente provvedimento non possono essere approvati dalle competenti Autorità strumenti urbanistici attuativi né essere assentiti dal Sindaco interventi urbanistici ed edilizi che contrastino con i divieti e le prescrizioni contenuti nel medesimo provvedimento.

3. dalla data di notifica del presente provvedimento nel caso di interventi urbanistici ed edilizi già assentiti mediante rilascio di concessioni od autorizzazioni edilizie, non possono essere realizzate le opere che risultino in contrasto con i divieti e le prescrizioni contenuti nel medesimo provvedimento, salvo che i relativi lavori siano stati effettivamente iniziati ai sensi dell'art.1, penultimo e ultimo comma della L.R. 18/1/1975 n.4 e siano ultimati nel termine di validità della concessione o della autorizzazione edilizia.

D) di disporre che la mappatura di cui al presente atto ed i relativi divieti e prescrizioni siano sostituiti, ai sensi dell'art. 17, comma 6, L.R. 9/1993, dalle misure ed interventi previsti nei singoli piani di bacino adottati, fermo restando che i divieti e le prescrizioni di cui al presente atto rimangono comunque in vigore per un periodo non superiore ai tre anni, ai sensi dell'art. 17, comma 6 bis, della L. 183/1989, come richiamato anche dal D.L. 180/1998, come modificato dalla Legge di conversione n. 267/1998; in relazione alle prescrizioni dell'art.26 della L.R. 9/1993, le Province si danno carico di coordinare le procedure relative alle autorizzazioni e alle deroghe con quelle prescritte nel presente atto.

E) di costituire una Conferenza di Servizi Permanente, con funzioni di supporto istruttorio nei confronti dei Comuni ai fini della verifica di cui alla precedente lettera C), punto 1., composta da rappresentanti della Regione, delle Province e dei Comuni direttamente interessati alla quale partecipa anche un membro dei Comitati Tecnici delle competenti Autorità di Bacino designato dal rispettivo Presidente. Ove ne ricorrano le condizioni di legge la Conferenza sopra indicata assume la natura ed i poteri della Conferenza di servizi di cui all'art. 14 della Legge 7/8/1990 n.241 e s.m. e i.

F) di notificare il presente atto ai Comuni, alle Province, alle Autorità di Bacino di rilievo regionale, di rilievo interregionale del Magra, di rilievo nazionale del Po.

G) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della Legge Regionale 6/6/1991 n.8 e s.m., dando atto che il relativo allegato 1, in quanto non modificato con il presente provvedimento,

è già stato pubblicato sul Supplemento Straordinario del Bollettino Ufficiale della Regione del 17/2/1999.

H) di riservarsi di apportare alle mappe delle aree a rischio di inondazione le correzioni conseguenti alla verifica delle stesse prevista dall'articolo 2 dell'allegato 2 al presente provvedimento.

(Le cartografie e le perimetrazioni omesse sono pubblicate sul B.U.R.L. n. 14 del 7 Aprile 1999).

## **ALLEGATO 2**

### **Normativa contenente i divieti e prescrizioni di cui al comma 2, dell'articolo 6 della L.R. 45/1996**

#### **Articolo 1**

##### **(Definizione)**

1. Per mappatura delle aree a rischio di inondazione si intende la rappresentazione delle aree perfluviali soggette ad inondazione da parte delle acque non più contenute nell'alveo dei corsi d'acqua in corrispondenza di tratti insufficienti al deflusso di portate di piena relative a fissate probabilità di evenienza, corrispondenti cioè a specificati periodi di ritorno.

#### **Articolo 2**

##### **(Verifica della mappatura delle aree a rischio di inondazione)**

1. Gli Enti Locali competenti, a seguito della verifica della perimetrazione della mappa delle aree a rischio di inondazione, possono presentare istanza di ripermutazione (riduzione e/o inserimento di nuove aree) globalmente volta all'accertamento della presenza o assenza di effettivo rischio nelle aree individuate, per i seguenti casi e con le seguenti modalità:

a) richiesta di integrazione e/o riduzione delle aree effettivamente a rischio di inondazione a causa di una diversa valutazione dell'attuale stato di rischio idraulico delle aree segnalate come storicamente inondate. Gli Enti locali interessati producono una relazione, con allegata la documentazione opportuna al fine della valutazione della richiesta, In particolare le richieste di modifica potranno essere finalizzate a definire la perimetrazione delle aree con maggior dettaglio ed alla scala più opportuna per i presenti vincoli e prescrizioni rispetto a quanto precedentemente segnalato a fini di protezione civile. Nel caso la richiesta di modifica sia legata alla realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-ambientale che abbiano ridotto il grado di rischio delle aree limitrofe, la suddetta relazione dovrà documentare la situazione attuale, la relativa capacità di smaltimento del deflusso di massima piena e lo stato di inondabilità residua delle pertinenti aree perfluviali;

b) richiesta di modifica sulla base della realizzazione di studi idraulici di dettaglio che permettano di differenziare le aree con diversi livelli di rischio di inondazione, relativi a specifici periodi di ritorno delle portate di massima piena. Gli Enti locali interessati, in questo caso, producono uno studio idraulico finalizzato alla determinazione delle aree inondabili, da attuarsi con criteri compatibili con i redigenti piani di bacino e con i requisiti minimi e le modalità descritti nell'appendice A; lo studio deve essere approvato dal Comitato Tecnico della competente Autorità di Bacino. In considerazione del fatto che l'obiettivo generale della pianificazione di bacino regionale è di garantire il deflusso senza esondazioni della portata duecentennale, le zone che risulteranno a rischio di esondazione con tempo di ritorno di 200 anni sostituiranno, ai fini della mappatura delle aree a rischio, quelle della cartografia allegata. In particolare, come descritto nell'appendice A, all'interno di tali zone lo studio può identificare e perimetrare aree a minor rischio in relazione a bassi tiranti idrici e ridotte velocità di scorrimento delle acque (aree allagabili). Qualora siano già stati realizzati gli studi propedeutici per i piani di bacino o piani stralcio idrogeologici, i suddetti studi idraulici devono far riferimento alle relative determinazioni riguardo alle aree a rischio o comunque fondarsi sulle relazioni idrauliche degli studi propedeutici stessi. Negli altri casi, gli studi idraulici condotti con i criteri suddetti e approvati dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino competente assumono carattere di propedeuticità per i relativi piani di bacino stralcio.

### **Articolo 3**

#### **(Divieti e prescrizioni sulle aree individuate nella cartografia allegata)**

1. Nelle aree identificate a rischio di inondazione nella cartografia di cui alla lettera A) del provvedimento di approvazione delle mappe di rischio della presente deliberazione, in assenza degli studi di cui all'art.2, comma 1, lettera b), ove non siano realizzati gli opportuni interventi di messa in sicurezza di cui al successivo articolo 5, sono vietati:

a) interventi di nuova edificazione (comprese demolizioni e ricostruzioni), fatta eccezione per limitati ampliamenti "una tantum" di edifici esistenti ammessi dallo strumento urbanistico generale vigente e finalizzati ad adeguamenti igienico-tecnologici, purché non interrati o seminterrati;

b) interventi sul patrimonio edilizio con cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.

2. Sono esclusi dal divieto di cui sopra:

a) gli interventi idraulici ed idraulico-ambientali volti alla messa in sicurezza con i criteri previsti al successivo art. 5, e tali comunque da migliorare significativamente le condizioni di funzionalità idraulica e da non aumentare il rischio di inondazione a valle;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica e/o sostituzione edilizia nonché quelli di nuova edificazione che siano da realizzare in contesti di tessuto urbano consolidato o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all'interno di ambiti già edificati, sempreché non determinino un aumento delle attuali condizioni di rischio nel senso che:

–devono risultare assunti le misure e gli accorgimenti tecnico costruttivi idonei a ridurre il rischio per la pubblica e privata incolumità (ad esempio divieto di piani interrati o seminterrati, sopraelevazione delle soglie di accesso, realizzazione di pareti e chiusure stagne, di sistemi di allarme, di generatori autonomi, ecc.);

– devono essere stati adottati dal Comune piani di emergenza che forniscano adeguata informazione sulle condizioni di rischio, come specificato nell'appendice B;

c) le nuove infrastrutture con tipologie e piani di emergenza che le rendano compatibili con l'inondabilità dell'area e che non determinino un aumento delle attuali condizioni di rischio per la pubblica e privata incolumità;

d) i manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi in senso stretto, quali recinzioni, depositi (purché di materiali non pericolosi o inquinanti in caso di danneggiamento), tettoie.

3. In ogni caso, qualsiasi intervento di carattere edilizio o infrastrutturale realizzato nelle suddette aree non deve interessare l'alveo attivo, non deve pregiudicare la sistemazione idraulica definitiva del corso d'acqua, non deve aumentare il rischio di inondazione, sia localmente, sia a valle, non deve costituire significativo ostacolo al deflusso delle acque di piena, e non deve ridurre significativamente la capacità di invaso delle aree stesse.

4. Su tutte le aree perimetrare vigono le norme di protezione civile di cui all'appendice B.

#### **Articolo 4**

##### **(Divieti e prescrizioni sulle fasce di inondabilità)**

1. Nel caso gli Enti locali interessati producano lo studio di rischio idraulico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), a seguito del parere positivo sullo studio stesso da parte del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino competente, sulle fasce di inondabilità caratterizzate dagli specifici tempi di ritorno delle portate al colmo di piena di cui all'appendice A, ove non siano realizzati gli opportuni interventi di messa in sicurezza di cui all'articolo 5, vigono, oltre alle indicazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, le seguenti prescrizioni:

a) fascia di inondabilità a tempo di ritorno  $T=50$  anni, riducibile a 30 anni per le aree individuate dall'Autorità di Bacino del Magra: in tale fascia vigono le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3;

b) fascia di inondabilità a tempo di ritorno  $T=200$  anni: vigono le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3. Esclusivamente nelle aree individuate e perimetrare dallo studio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) come allagabili, in relazione quindi ai livelli idrici e alle velocità di scorrimento massimi raggiungibili, possono essere realizzati interventi di carattere edilizio o infrastrutturale, purché siano messe in atto opportune misure od accorgimenti tecnico-costruttivi per la massima riduzione del rischio per la pubblica e privata incolumità (ad esempio divieto di piani interrati, sopraelevazione delle soglie di accesso, pareti e chiusure stagne, sistemi di allarme, generatori autonomi, etc.);

c) fascia di inondabilità a tempo di ritorno  $T=500$  anni o, se più estese, aree storicamente inondate: gli interventi di nuova edificazione sono ammessi purché sia dedicata particolare attenzione alle tipologie costruttive che siano tali da ridurre il rischio per la pubblica e privata incolumità.

## **Articolo 5**

### **(Piani di messa in sicurezza)**

1. Contestualmente o successivamente alla presentazione dello studio idraulico di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 2, gli Enti locali interessati possono sottoporre al parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino competente un piano organico di interventi di messa in sicurezza delle aree interessate attraverso sistemazioni idrauliche ed idraulico-ambientali di tratti significativi dell'alveo. L'Autorità di Bacino esprime il parere sulla base delle conoscenze e dei dati in suo possesso, relativamente alle proprie competenze istituzionali in merito alla redazione dei piani di bacino. Il piano di interventi proposto deve prevedere un insieme organico di opere e sistemazioni volto a riportare il rischio di inondazione delle aree perfluviali interessate al tempo di ritorno di 200 anni. Nel caso ciò si dimostrasse impossibile a breve/medio termine possono motivatamente essere sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino anche progetti di interventi di sistemazione idraulico-ambientale che pur non assicurando il deflusso della portata 200-ennale siano di sostanziale miglioramento dello smaltimento delle piene e in grado di ridurre significativamente il rischio di inondazione, e tali da non pregiudicare una soluzione definitiva. Le opere di sistemazione idraulica devono avere franchi adeguati e comunque non inferiori a quelli previsti nell'articolo 26 della L.R. n. 9/1993 e relativa circolare esplicativa n. 3410 del 31/5/1993.

2. L'attuazione dei piani di messa in sicurezza approvati dall'Autorità di Bacino competente porterà alla relativa modifica, attraverso delibera di Giunta, della perimetrazione delle aree a rischio di inondazione sulla mappa di cui al presente atto.

3. Gli interventi di sistemazione idraulica ed idraulico-ambientale volti alla messa in sicurezza delle aree individuate come aree a rischio dalla mappa allegata o modificate con le procedure di cui agli articoli precedenti, ove di competenza pubblica, assumono carattere di priorità fra gli interventi idraulici finanziabili negli schemi previsionali programmatici relativi a finanziamenti di difesa del suolo.

4. Tra gli interventi individuati con le modalità di cui ai punti precedenti assumono particolare priorità gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio dovuto alle coperture o tombinature esistenti di corsi d'acqua, attraverso la loro eliminazione o parziali modifiche strutturali in grado di ridurre significativamente la probabilità di funzionamento in pressione.

## **Articolo 6**

### **(deroghe)**

1. In deroga ai divieti di cui agli articoli 3 e 4 e previo parere positivo del Comitato tecnico dell'Autorità di bacino competente, nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilità di ricondurre il rischio di esondazione al tempo di ritorno almeno duecentennale con interventi idraulico-ambientali e in considerazione dei livelli idrici e delle velocità di scorrimento raggiungibili in caso di esondazione come determinati dagli studi di cui al comma 1, lettera

b) dell'articolo 2 e all'appendice A, possono essere realizzati interventi di carattere edilizio o infrastrutturale, purché non pregiudichino una sistemazione idraulica definitiva, prevedano la realizzazione degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi per la riduzione del rischio e siano compatibili con quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo 3.

#### **Articolo 7**

##### **(interconnessioni con gli strumenti urbanistici)**

1. In sede di accordi di programma e di conferenze di servizio in materia urbanistica per interventi ricadenti nelle aree di cui alla mappa allegata è acquisito il parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino competente .

2. Per quanto riguarda i Piani Urbanistici Comunali (PUC) previsti dalla legge urbanistica regionale (L.R. 36/97), le valutazioni e le prescrizioni di cui ai punti precedenti dovranno essere compresi nella descrizione fondativa e nell'ambito delle valutazioni di sostenibilità ambientale al fine di coniugare già nella fase di pianificazione gli aspetti della conoscenza del rischio e della sicurezza delle popolazioni con quello della riqualificazione e fruizione dell'ambiente fluviale e dell'ottimale utilizzo delle aree perfluviali.

#### **APPENDICE A**

##### **CARATTERIZZAZIONE STUDIO DI RISCHIO IDRAULICO**

Gli Enti locali competenti possono elaborare uno studio idraulico, riguardante un tratto significativo del corso d'acqua di interesse, finalizzato alla corretta perimetrazione delle aree a rischio di inondazione da sottoporre al parere del Comitato Tecnico della competente Autorità di Bacino; sulla base delle risultanze dello studio stesso possono essere sottoposti, successivamente o contestualmente, al parere dello stesso Comitato Tecnico eventuali piani organici di messa in sicurezza delle aree stesse attraverso sistemazioni idraulico-ambientali.

**Determinazione portate di massima piena.** Lo studio dovrà individuare i valori della portata al colmo di piena per probabilità di evenienza relative almeno a tempi di ritorno T pari a 50, 200 e 500 anni (preferibilmente anche 30 e 100 anni). Tali valori, come specificato al comma 1, lettera b) dell'articolo 2 dell'allegato A, dovranno essere desunti da studi ufficiali già esistenti, quali quelli sviluppati nell'ambito degli studi propedeutici per i piani di bacino o quello commissionato dalla Regione all'Istituto di Idraulica dell'Università di Genova sulla regionalizzazione delle precipitazioni e portate di massima piena non appena validato; in mancanza di essi, i valori di portata di massima piena saranno determinati attraverso studi di carattere idrologico-statistico, per i quali si richiede comunque un confronto con i valori desunti dalla curva inviluppo come previsto dalla L.R. 9/93 e circolari relative.

**Determinazione livelli di massima piena.** Lo studio idraulico dovrà necessariamente contenere il censimento e il rilievo, pur speditivo, delle opere e del profilo dell'alveo sul quale basare le verifiche idrauliche per le diverse portate. Sulla base di tali dati e della conoscenza topografica delle aree limitrofe al corso d'acqua, si dovranno determinare i livelli idrici attesi corrispondentemente alle portate di piena sotto individuate. Si deve prevedere la determinazione del profilo di corrente in ipotesi almeno di moto permanente e per tratti idraulicamente significativi del corso d'acqua, con particolare riguardo ai tratti in corrispondenza di opere, per le quali dovranno essere previste opportune valutazioni di riduzione di sezione utile per gli effetti di piena (ostruzioni di arcate di ponti o coperture per eccezionale trasporto solido, etc.).

**Determinazione aree inondabili.** Nei tratti in cui la portata considerata non trova più capienza certa nell'alveo, e si prevedono quindi fenomeni di esondazione, si dovranno determinare le aree perfluviali contigue ai corsi d'acqua inondabili di conseguenza, con particolare riguardo alle sezioni interessate da attraversamenti o coperture e ai tratti a rilevante erosione spondale. Sulla base delle portate al colmo di piena per i predetti periodi di ritorno si richiede quindi l'individuazione, con gli opportuni franchi di sicurezza, dell'estensione areale delle possibili inondazioni, determinando così almeno le seguenti 3 fasce di inondabilità:

- a) T=50 anni, al fine di individuare le aree soggette a inondazioni a seguito di piene ordinarie, e con frequenza quindi non socialmente accettabile;
- b) T=200 anni, al fine di individuare le aree soggette a medio rischio di inondazione sulle quali attuare misure che garantiscano sia di non aumentare il rischio attuale per le popolazioni sia di non pregiudicare possibili sistemazioni definitive e l'attuazione delle indicazioni dei relativi piani di bacino;
- c) T=500 anni o, se più estese, aree storicamente inondate: in linea con recenti provvedimenti ministeriali, al fine di individuare una fascia a rischio per eventi eccezionali. La determinazione delle aree inondabili, cioè le superfici che vengono sommerse dal relativo ipotetico evento di piena, può essere condotta essenzialmente sulla base dei criteri suggeriti al punto 3 della "raccomandazione no. 1 dei criteri per l'elaborazione dei piani di bacino dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale (1995)" estesa anche al di fuori dei centri urbani. Essa sarà quindi effettuata almeno a scala 1:5000. In particolare, al fine di valutare il grado di pericolosità delle aree inondabili, dovranno essere determinati i livelli idrici massimi che vi si realizzano (anche semplificativamente attraverso la suddivisione in opportune classi di tiranti idrici); inoltre, sulla base della morfologia dei manufatti, e con particolare riferimento alle aree urbane, si dovranno individuare le zone a più alta velocità di scorrimento. In tal senso, sulla base di tali risultanze dello studio si potranno individuare all'interno delle fasce di inondabilità sopraindicate, aree a minor rischio perché corrispondenti a fenomeni più classificabili come allagamenti che inondazioni.

Nella determinazione delle aree inondabili si potranno adottare diversi livelli di schematizzazione e approssimazione in relazione alla morfologia del sito e delle caratteristiche dei fenomeni fisici che sia necessario considerare. Una prima approssimazione consiste nell'individuare i limiti dell'inondazione come intersezione fra la quota idrometrica determinata per le diverse portate di riferimento e la superficie morfologica naturale del terreno o le opere di difesa esistenti o progettate; i punti relativi alle sezioni di verifica dovranno essere opportunamente raccordati sulla base delle quote topografiche. Se ciò dovesse risultare troppo semplificato, si potranno adottare tecniche di modellistica di inondazione, con gli opportuni gradi di semplificazione in relazione alle caratteristiche del fenomeno di interesse. Si potrà in particolare stimare l'idrogramma di massima piena e valutare il volume d'acqua che non ha recapito certo nell'alveo, determinando di conseguenza le aree allagate e i conseguenti livelli idrici.

## **APPENDICE B**

### **NORME DI PROTEZIONE CIVILE NELLE AREE INDIVIDUATE A RISCHIO DI INONDAZIONE**

Vista la legge 21/10/1996 n.45 art.10 "Disciplina delle attività di protezione civile in ambito regionale" ed attesa la necessità di salvaguardare l'incolumità della popolazione in occasione di eventi meteorologici intensi, i Comuni, sulla base dei piani comunali di protezione civile, forniscono adeguata informazione alla cittadinanza circa il grado di esposizione al rischio di inondazione desunto dalle mappe di rischio alla presente allegata; a tal fine identificano le zone e le infrastrutture a rischio di inondazione tramite segnaletica fissa, eventualmente a messaggio variabile o altri sistemi di allerta. I Comuni, a seguito di ufficiali comunicazioni di allerta meteorologico, provvedono alla tempestiva informazione della popolazione circa l'approssimarsi dell'evento, effettuano la vigilanza sull'insorgere di situazioni di rischio idrologico adottando, nel caso in cui l'evento si verifichi, le necessarie azioni di tutela e salvaguardia della privata e pubblica incolumità provvedendo, tramite la polizia comunale, alla limitazione o alla interdizione degli accessi nelle aree o infrastrutture esposte al rischio. Le infrastrutture di tipo commerciale, ricreativo, di spettacolo, gli impianti sportivi ed altri locali aperti al pubblico dovranno dotarsi di idonei piani di evacuazione e/o messa in sicurezza degli edifici.